

COMUNICATO SU MODALITA' ESPRESSIONE DEL VOTO ASSISTITO E VOTO DOMICILIARE

Con riferimento alle elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Viterbo in attuazione della Legge 56/2014, che si svolgerà nella giornata del **3 maggio 2015**, dalle **ore 8.00 alle ore 20.00**, presso la sede provinciale di Palazzo Gentili, Via A. Saffi n. 49 – Viterbo, si ricorda quanto segue:

VOTO DOMICILIARE

Ai sensi dell'art. 1, della Legge 27 gennaio 2006, n. 22 come modificato dall'art. 1, della Legge 7 maggio 2009 n. 46, è consentito il voto domiciliare per gli elettori (elettorato attivo ai sensi della Legge 56/2014) affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;

Tutti gli elettori interessati che si trovino nella condizione di cui all'art. 1 della Legge 22/2006 come modificata dalla Legge 46/2009 in materia di ammissione al voto domiciliare possono far pervenire al Presidente della Provincia, **entro 5 giorni antecedenti il giorno della votazione e quindi entro il 28 aprile 2015**, un'espressa richiesta attestante la propria volontà ad esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, corredata della prescritta documentazione sanitaria:

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La predetta domanda deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

Si rammenta che tale disposizione si applica solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio provinciale per cui è elettore.

VOTO ASSISTITO

Ai sensi della Legge n. 17 del 5 febbraio 2003 è consentito il diritto di voto assistito.

Gli elettori affetti da infermità tali da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto, possono esprimere il voto con l'assistenza in cabina di un altro elettore liberamente scelto dal disabile.

Gli interessati al momento della votazione, devono presentarsi al seggio elettorale, muniti di certificazione medica, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale, che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

In alternativa l'elettore al momento della votazione, deve presentarsi al seggio munito della tessera elettorale recante l'annotazione del diritto di voto assistito mediante apposizione del relativo simbolo.

L'accompagnatore viene scelto liberamente dall'interessato, purchè iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica Italiana con conseguente esibizione della relativa tessera elettorale.

L'accompagnatore non può esercitare tale funzione per più persone.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale
Dott.ssa Daniela Natale